

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2236

D.G.R. n. 1290 del 29.07.2021 avente a oggetto, "Recepimento Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29/03/2021 tra il Governo, le Regioni e Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2. Accordo regionale integrativo." Proroga validità Accordo regionale Integrativo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.

Premesso che:

con D.G.R. n. 1290 del 29.07.2021 è stato recepito l'Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29.03.2021 tra il Governo, le Regioni e Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 ed è stato approvato lo schema di "Accordo regionale integrativo dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2";

con D.D. n. 167 del 6.08.2021 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie è stato approvato, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo regionale integrativo di cui sopra, il disciplinare tecnico che descrive il modello organizzativo e di processo a supporto della distribuzione e somministrazione dei vaccini COVID tramite le farmacie convenzionate;

Considerato che:

- Il suddetto Accordo integrativo regionale è stato adottato conformemente alle previsioni di cui all'art.1, comma 471 della L. 178/2021, così come successivamente modificato ai sensi dell'art.20, comma 1, lettera h) del DL 22 Marzo 2021 n. 41 secondo cui *"...In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6...";
- l'art. 8 dell'Accordo regionale integrativo, in linea con le previsioni di cui al citato art.1, comma 471 della L.

178/2021, così come successivamente modificato ai sensi dell'art.20, comma 1, lettera h) del DL 22 Marzo 2021 n. 41, fissa la durata dello stesso al termine della campagna di immunizzazione anti-COVID19 della popolazione residente e, comunque, fino al 31/12/2021, eventualmente prorogabile in base a disposizioni rivenienti dalla normativa nazionale;

- ai sensi di quanto recentemente disposto dall'art. 12, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, sono state prorogate fino al 31/12/2022 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 471 della L. 178/2020, così come successivamente modificato ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera h) del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41;
- conseguentemente, la validità temporale dell'Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29.03.2021 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 è stata estesa per tutto l'anno 2022;
- le attività di cui all'Accordo Integrativo regionale approvato con D.G.R. 1290/2021, trovano copertura finanziaria sulle risorse stanziato dallo stato ai sensi dell'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riferibile alla c.d. "Farmacia dei servizi" (D.Lgs n. 153/2009), ovvero alla proroga nonché estensione per gli anni 2021-2022 della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 403 della medesima legge;
- le modalità e i termini di utilizzo delle suddette risorse finanziarie stanziato per l'espletamento di tale attività in ambito regionale sono dettagliatamente definite ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5 e 6 dell'Accordo integrativo regionale di cui alla D.G.R. 1290/2021;
- ai sensi di quanto ulteriormente previsto dall'art. 12 al comma 2 dello del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 viene disposto che *"...Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..."*;
- ad oggi non è stato ancora effettuato il riparto tra le regioni delle ulteriori risorse stanziato dallo Stato ai sensi del citato comma 2 dell'art. 12 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221; a seguito di tale azione e, in base alla quota di riparto che sarà assegnata alla regione Puglia, dovranno essere apportate le opportune modifiche agli artt. 5 e 6 dell'Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. 1290/2021, in termini di ridefinizione del numero totale di inoculi di vaccini anti Covid effettuabili da parte delle farmacie convenzionate con oneri a carico del SSR.

Ritenuto pertanto necessario:

adottare misure atte a garantire, anche per il 2022, il potenziamento delle attività di somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 tramite il coinvolgimento delle farmacie convenzionate pubbliche e private, in modo da rendere più facilmente accessibile tale servizio ai cittadini pugliesi.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. Di **approvare** tutto quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di **prendere atto** delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, in base a cui sono state prorogate fino al 31/12/2022 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 471 della L. 178/2020, così come successivamente modificato ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera h) del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41.
3. Di **dare atto** che, conseguentemente, la validità temporale dell'Accordo Quadro nazionale tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 è stata estesa per tutto l'anno 2022.
4. Di **prorogare** fino al 31/12/2022 la validità temporale dell'Accordo regionale integrativo dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV2 di cui alla D.G.R. 1.290/2021, in ragione del combinato disposto di cui all'art. 8 dello stesso Accordo regionale e agli aggiornamenti normativi statali di cui ai precedenti punti.
5. Di **dare atto** che il presente provvedimento non determina ulteriori oneri a carico del SSR in quanto le attività di somministrazione dei vaccini anti-Covid da parte delle farmacie convenzionate per l'anno 2022 trovano copertura nei limiti delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 e secondo modalità e termini definite ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 dell'Accordo integrativo regionale di cui alla D.G.R. 1290/2021;
6. Di **prendere atto** delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, in base a cui vengono stanziato risorse finanziarie pari a 4,8 milioni di euro su scala nazionale a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dello stesso articolo di legge.
7. Di **dare atto** che ad oggi non è stato ancora effettuato il riparto tra le regioni delle ulteriori risorse stanziato dallo stato ai sensi del citato comma 2 dell'art. 12 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 e che, a seguito di tale azione, in base alla quota di riparto che sarà assegnata alla regione Puglia, dovranno essere apportate le opportune modifiche agli artt. 5 e 6 dell'Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. 1290/2021, in termini di ridefinizione del numero totale di inoculi di vaccini anti Covid effettuabili da parte delle farmacie convenzionate con oneri a carico del SSR.
8. Di **dare mandato** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti, alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere Sociale della Regione Puglia e alla Cabina di Regia regionale per il governo e l'attuazione a livello regionale del Piano Strategico Vaccinale anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nella Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 2132/2020 e s.m.i..
9. Di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza Integrativa, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO P.O. DELLA SEZIONE "FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA"
Giuseppe Labruzzo

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA"
Paolo Stella

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO "PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE"
Vito Montanaro

IL PRESIDENTE
Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di **approvare** tutto quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di **prendere atto** delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, in base a cui sono state prorogate fino al 31/12/2022 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 471 della L. 178/2020, così come successivamente modificato ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera h) del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41.
3. Di **dare atto** che, conseguentemente, la validità temporale dell'Accordo Quadro nazionale tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 è stata estesa per tutto l'anno 2022.
4. Di **prorogare** fino al 31/12/2022 la validità temporale dell'Accordo regionale integrativo dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV2 di cui alla D.G.R. 1.290/2021, in ragione del combinato disposto di cui all'art. 8 dello stesso Accordo regionale ed agli aggiornamenti normativi statali di cui ai precedenti punti.

5. Di **dare atto** che il presente provvedimento non determina ulteriori oneri a carico del SSR in quanto le attività di somministrazione dei vaccini anti-Covid da parte delle farmacie convenzionate per l'anno 2022 trovano copertura nei limiti delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 e secondo modalità e termini definite ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 dell'Accordo integrativo regionale di cui alla D.G.R. 1290/2021;
6. Di **prendere atto** delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, in base a cui vengono stanziato risorse finanziarie pari a 4,8 milioni di euro su scala nazionale a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dello stesso articolo di legge.
7. Di **dare atto** che ad oggi non è stato ancora effettuato il riparto tra le regioni delle ulteriori risorse stanziato dallo stato ai sensi del citato comma 2 dell'art. 12 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 e che, a seguito di tale azione, in base alla quota di riparto che sarà assegnata alla regione Puglia, dovranno essere apportate le opportune modifiche agli artt. 5 e 6 dell'Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. 1290/2021, in termini di ridefinizione del numero totale di inoculi di vaccini anti Covid effettuabili da parte delle farmacie convenzionate con oneri a carico del SSR.
8. Di **dare mandato** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti, alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere Sociale della Regione Puglia e alla Cabina di Regia regionale per il governo e l'attuazione a livello regionale del Piano Strategico Vaccinale anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nella Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 2132/2020 e s.m.i..
9. Di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO